

STATUTO

L'ORMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIUMICINO RM VIA ANCO MARZIO
112

Numero REA: RM - 1251621

Codice fiscale: 10716371009

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2009 - Statuto completo	2
--	---

	dell'art. 2519, secondo comma, codice civile, in base al	
	quale trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme	
	sulla società a responsabilità limitata, al verificarsi di	
	almeno una delle condizioni previste da detto articolo.	
	Nel caso in cui il numero dei soci sia eguale o superiore a	
	venti e/o l'attivo patrimoniale sia superiore ad un milione	
	di euro, alla società cooperativa si applicheranno, in quanto	
	compatibili, le disposizioni della società per azioni.	
	Art. 9	
	Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le	
	imposte, tasse ed oneri per esso dovute, ammontanti a	
	complessivi Euro 2.000,00 (duemila) sono a carico della	
	Società Cooperativa.	
	Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali e di	
	tutte quelle previste dalle vigenti norme in materia di	
	Società cooperative sociali, in particolare ai sensi delle	
	legge 381/1991.	
	STATUTO	
	Art. 1) DENOMINAZIONE	
	E' costituita, ai sensi della legge n. 381/91, una	
	cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata " L'ORMA	
	Società Cooperativa Sociale ".	
	Art. 2) NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa con un numero di soci inferiore a venti	
	ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore	
	4	

	ad un milione di Euro, per quanto non previsto dal titolo VI	
	del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, ai sensi dell'art. 2519 c.c., in quanto	
	compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	Art. 3) SEDE SOCIALE	
	3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Fiumicino (RM),	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi	
	indirizzo del Comune di Fiumicino con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta,	
	invece, ai soci decidere il trasferimento della sede in	
	comune diverso da quello indicato dal presente statuto.	
	3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
	istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo.	
	3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Art. 4) DURATA	
	4.1. La durata della società cooperativa è fissata al 31	
	(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere	
	prorogata per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a	
	5	

	tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di	
	recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art. 15 del	
	presente statuto.	
	Art. 5) OGGETTO SOCIALE	
	5.1. La Cooperativa, conformemente alle previsioni della	
	legge 381/91, non ha finalità di lucro e si propone di far	
	fruire i soci dei benefici della cooperazione; suo fine è il	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione della persona umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari	
	ed educativi orientati in via primaria, ma non esclusiva, ai	
	bisogni delle persone anziane e malate, ai sensi dell'art. 1	
	lettera a) della legge 381/91.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi, tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci, alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	A norma della legge 142/2001 e successive modificazioni e	
	integrazioni, il socio della Cooperativa stabilisce, con la	
	propria adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla vigente normativa, con cui contribuisce al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	6	

	Considerata l'attività mutualistica della Società, come	
	definita in precedenza, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci, come determinati più oltre, la Cooperativa ha come	
	oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi	
	atti a:	
	- difendere, sostenere e sviluppare la persona nella sua	
	globalità in ogni momento della propria vita, dal	
	concepimento alla morte, prendendosi cura della famiglia	
	nell'ambito delle sue problematiche relative alla	
	procreazione, alla genitorialità, alle relazioni,	
	all'inserimento nel mondo del lavoro, all'integrazione	
	sociale, in modo particolare se straniera o immigrata.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può promuovere e gestire,	
	stabilmente o temporaneamente, in conto propri o per conto di	
	terzi, le iniziative riguardanti:	
	attività sociali quali:	
	- attività di sorveglianza e/o compagnia per persone anziane,	
	bambini o, comunque, soggetti bisognosi;	
	- disbrigo pratiche, richiesta e ritiro certificati e	
	documenti, richiesta e ritiro medicinali ed esami clinici,	
	effettuazione spesa alimentare e varia, spedizione plichi a	
	mezzo posta o corriere;	
	- promozione e gestione di sportelli di orientamento;	
	- promozione e gestione di attività per gli anziani, che li	
	rendano partecipi nello svolgimento dell'assistenza ai	
	7	

	bambini per un'equa distribuzione di ruoli e una corretta	
	presenza di tutte le figure sociali nella comunità;	
	- effettuazioni di servizi per gli anziani, finalizzati allo	
	sviluppo e al mantenimento di una condizione psicofisica	
	armoniosa, attraverso ludoteche, palestre, attività culturali	
	e di tutela dell'ambiente, laboratori di vario tipo;	
	- promozione e gestione di centri diurni e residenziali di	
	accoglienza, di socializzazione e altre strutture con	
	carattere animativo, finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	- la promozione e la gestione di soggiorni estivi ed	
	invernali, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico	
	degli utenti, quali la realizzazione e la gestione di colonie	
	marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e	
	ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste di	
	qualsiasi tipo e genere;	
	- la commercializzazione di prodotti sanitari che rientrino	
	nella logica del servizio svolto dalla Cooperativa (quali	
	assorbenti igienici per anziani, integratori alimentari ecc.);	
	- fornitura dei servizi alle famiglie, per consentire ai	
	genitori di usufruire di spazi sicuri e sorvegliati da	
	personale competente dove far giocare i bambini in libertà,	
	utilizzando giochi, strutture e competenze create a tal fine,	
	quali asili nido, micro nidi aziendali e condominiali;	
	8	

	- esercizio di attività in favore delle famiglie, intese a	
	fornire servizi educativi, sociali, culturali, ricreativi e	
	sportivi, nel rispetto dei tempi e delle esigenze dei giovani	
	e dei loro familiari, oltre che la consulenza su problemi	
	dell'infanzia e dell'adolescenza, incontri con	
	medici, pedagogisti e psicologi, la promozione di incontri e	
	scambi di servizi tra genitori con esigenze analoghe, anche	
	in collaborazione e in convenzione con altre organizzazioni	
	simili;	
	- la promozione di attività di organizzazione e animazione di	
	feste per bambini e di servizio di baby sitting;	
	- la promozione di attività e servizi per la scuole, quali	
	l'organizzazione di seminari, convegni, laboratori	
	psicoattitudinali, presidi medici, visite didattiche, tavole	
	rotonde, programmi di attività motoria e logopedia e ogni	
	altro programma, sviluppato in collaborazione con gli	
	istituti scolastici, che sia adatto ad armonizzare attività	
	ludiche e scolastiche, ai fini di un completo ed armonioso	
	sviluppo dei bambini, con particolare riguardo	
	all'insegnamento delle lingue straniere, della musica,	
	dell'informatica per i bambini e del sostegno nei confronti	
	dei giovani in particolari condizioni di disagio sociale e	
	personale.	
	Attività assistenziali, quali:	
	- la fornitura di servizi domiciliari di assistenza, sostegno	
	9	

	e riabilitazione. nei confronti di persone anziane e comunque	
	soggetti malati, svolti tanto presso la famiglia quanto	
	presso altre strutture di accoglienza e ricovero;	
	- lo svolgimento di attività di assistenza infermieristica e	
	socio sanitaria in forma domiciliare, oppure realizzata	
	presso centri di servizio appositamente allestiti, ovvero	
	messi a disposizione di enti pubblici o privati;	
	- la fornitura di servizi integrati per residenze protette e	
	strutture di accoglienza per persone anziane, autosufficienti	
	e non;	
	- la fornitura di servizi specifici rivolti alla famiglia,	
	agli adolescenti, alle donne in gravidanza e, comunque, a	
	soggetti con difficoltà sociali ed economiche, agli stranieri	
	ed agli immigrati;	
	- lo svolgimento e la promozione di attività e servizi di	
	riabilitazione.	
	Attività di formazione, quali:	
	- l'attività di formazione per la consulenza sociale;	
	- l'attività di fornitura completa di servizi e formazione	
	nei confronti di studi medici, farmacie e altre attività	
	socio sanitarie;	
	- la consulenza su tematiche socio sanitarie ed educative;	
	- l'esecuzione di interventi di educazione alla salute su	
	vari temi relativi al benessere globale della persona;	
	- l'ideazione e la realizzazione di progetti educativi e	
	10	

	formativi rivolti a genitori, educatori e giovani, sia	
	italiani che stranieri e immigrati;	
	- lo svolgimento di corsi di formazione professionale, di	
	aggiornamento e riqualificazione per professionisti, di	
	formazione continua per operatori della sanità (ECM);	
	- la realizzazione di iniziative di orientamento al lavoro e	
	di creazione di imprese, per favorire l'occupazione in	
	special modo giovanile;	
	- l'organizzazione di conferenze, convegni, corsi di	
	aggiornamento, anche in collaborazione con enti pubblici o	
	privati.	
	L'attività della Cooperativa è orientata, in via prioritaria	
	ancorché non, verso i bisogni delle persone malate e anziane,	
	non autosufficienti e semi autosufficienti, nell'ambito delle	
	proprie abitazioni.	
	La Cooperativa, a tali fini, intende realizzare le proprie	
	attività in ambito socio sanitario in favore della persona	
	umana, della famiglia e della tutela e cura della sfera	
	domestico familiare, con particolare riguardo alle situazioni	
	di svantaggio sociale e personale, rappresentate delle	
	condizioni dell'anziano, del malato e/o del giovane.	
	Chiaramente, la Cooperativa si impegna ad offrire ai propri	
	Soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei	
	servizi stessi che essa propone.	
	La Cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti per	
	11	

	l'esecuzione di tutto quanto sopra riportato; essa potrà,	
	inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa od affine	
	a quelle sopra evidenziate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura	
	mobiliare, immobiliare ed industriale, necessari od utili al	
	conseguimento degli scopi sociali e, comunque, sia	
	direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonché,	
	tra l'altro, a titolo di sola indicazione esemplificativa:	
	- costituire o assumere interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi, a patto	
	che essi svolgano attività analoghe e comunque accessorie ed	
	utili all'attività sociale, assistenza tecnico-amministrativa	
	ed elaborazione dati e, comunque, in misura non prevalente e	
	nel rispetto delle norme vigenti in materia;	
	- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi	
	diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo	
	ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti,	
	l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e	
	simili;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare	
	l'ottenimento dei crediti da parte dei soci, agli enti a cui	
	la cooperativa aderisce, nei limiti e nel rispetto delle	
	norme che regolano le attività finanziarie;	
	- coordinare le attività previdenziali, assistenziali,	
	12	

	mutualistiche, culturali, di istruzione e di propaganda	
	cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle	
	iniziative idonee a diffondere e realizzare i principi del	
	mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il	
	miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle	
	istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.	
	5.2 La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie	
	o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la	
	cooperativa potrà integrare - in modo permanente o secondo le	
	opportunità contingenti - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	
	La società può altresì assumere partecipazioni in società	
	diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura	
	aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché	
	non in via prevalente, rilasciare fidejussioni e altre	
	garanzie in genere, anche reali.	
	5.4 Tutte le attività strumentali sopra dette debbono essere	
	svolte con carattere meramente funzionale e strumentale, per	
	ciò, assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al	
	pubblico e comunque, nei limiti e nel rispetto delle norme	
	13	

	che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività	
	di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al	
	disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23	
	novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società	
	fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216,	
	in tema di circolazione di valori mobiliari e di	
	sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto	
	1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23	
	marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento	
	mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di	
	tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio	
	1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare;	
	del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività	
	bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n.	
	108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di	
	finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia	
	d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della	
	normativa in tema di attività riservate ad iscritti a	
	Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	5.5. La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci.	
	Art. 6) NUMERO E CATEGORIE DEI SOCI	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se	
	successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene	
	14	

	inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2 Possono essere soci operatori le persone fisiche aventi	
	capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali e che appartengano alle seguenti categorie:	
	A) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità, in rapporto allo stato di attività e al volume di	
	lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	B) soci volontari, ovvero persone fisiche che prestano la	
	propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti	
	previsti da detta norma;	
	C) soci fruitori, ovvero persone fisiche che usufruiscono, a	
	vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi	
	prestati dalla società.	
	15	

	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	previste.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	16	

	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	6.3 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della	
	cooperativa.	
	6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplicino una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione	
	del consiglio di amministrazione che può tener conto delle	
	tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro.	
	Art. 7) SOCI FINANZIATORI	
	7.1 In aggiunta ai soci cooperatori possono altresì aderire	
	alla cooperativa soci sovventori.	
	Art. 8) PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	8.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva	
	attività svolta, della eventuale capacità professionale	
	17	

	maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa,	
	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio	
	intende instaurare in conformità con il presente statuto e	
	con l'eventuale apposito regolamento; se soggetto diverso da	
	persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	- la dichiarazione di accettazione dello statuto sociale;	
	- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello	
	statuto e negli eventuali regolamenti interni e a sottostare	
	alle deliberazioni prese dagli organi sociali, a versare le	
	quote sottoscritte.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione.	
	8.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	8.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il	
	18	

	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori.	
	8.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	8.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 9) QUOTE	
	9.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere	
	inferiore a cinquecento euro né superiore a cinquemila euro.	
	9.2 Salvo che la legge non preveda diversamente e fatto salvo	
	quanto previsto dagli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies,	
	nella società nessun socio può avere una quota superiore a	
	centomila euro. Le quote eccedenti tale limite possono essere	
	riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli	
	amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali	
	sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo	
	2545-ter.	
	19	

	9.3 I limiti di cui al punto precedente non si applicano nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con	
	riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione.	
	Art. 10) CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	10.1 La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	10.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali	
	da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	10.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	20	

	opposizione al tribunale.	
	Art. 11) VINCOLI SULLE QUOTE	
	11.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	11.2 Il creditore particolare del socio, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Art. 12) RECESSO	
	12.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio	
	cooperatore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo	
	o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. Tale	
	diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle	
	deliberazioni riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando	
	consente un cambiamento significativo dell'attività della	
	società;	
	- la trasformazione della società;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- la modifica dei criteri di determinazione del valore della	
	quota in caso di recesso;	
	- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di	
	21	

	voto o di partecipazione.	
	12.2 Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno	
	concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	- la proroga del termine;	
	- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione	
	delle quote sociali.	
	12.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	12.4 Salvo diversa e motivata decisione dell'Amministratore,	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda comporta la risoluzione immediata anche	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la	
	cooperativa.	
	Art. 13) ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	13.1. Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia	
	obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore	
	della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia	
	più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di	
	conferimento.	
	13.2. Può essere escluso anche il socio che sia stato	
	22	

	interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato	
	condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che	
	comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.	
	Può altresì essere escluso il socio che abbia commesso gravi	
	inadempienze delle obbligazioni derivanti dal rapporto	
	mutualistico, nonché il socio che abbia perduto i requisiti	
	previsti per la partecipazione alla società.	
	13.3. L'esclusione deve essere approvata dai soci con	
	apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo	
	assembleare di cui all'art. 17 del presente Statuto. Per la	
	valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della	
	maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione	
	del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia	
	potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto	
	di voto).	
	13.4. La delibera di esclusione deve essere comunicata con	
	raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e	
	l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla	
	comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso	
	può fare opposizione davanti il Tribunale competente per	
	territorio.	
	13.5. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua	
	partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di	
	questo Statuto in tema di rimborso della partecipazione del	
	socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della	
	23	

	partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.	
	Art. 14) ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO	
	14.1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione	
	all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e	
	nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura	
	degli Amministratori, presso la sezione del registro delle	
	imprese di cui all'art. 2497-bis, secondo comma, c.c.	
	Articolo 15) DECISIONI DEI SOCI	
	15.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	15.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli Amministratori e la loro revoca;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale o del Revisore e la loro	
	revoca;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo(e/o Statuto);	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	15.3. Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un	
	24	

	numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale	
	sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente	
	adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art.	
	17.	
	15.4. In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci	
	possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare,	
	anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto.	
	Art. 16) DIRITTO DI VOTO	
	16.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei	
	soci da almeno tre mesi.	
	16.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota posseduta.	
	16.3. Non possono partecipare alle decisioni, tanto se	
	adottate con il metodo assembleare quanto assunte in base al	
	metodo della consultazione scritta o del consenso espresso	
	per iscritto, i soci morosi o i soci la cui polizza	
	assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o	
	divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466,	
	quinto comma, c.c.	
	Art. 17) PATRIMONIO SOCIALE	
	17.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	quote sottoscritte dai soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	25	

	gestione;	
	c) dai fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per la	
	ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per	
	il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e	
	ammodernamento aziendale costituiti dall'ammontare degli	
	apporti dei titolari di strumenti finanziari (es. soci	
	sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa ecc.);	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) e d) non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della	
	società, né all'atto dello scioglimento.	
	Art. 18) CAPITALE SOCIALE	
	18.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero	
	illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	Art. 19) RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	19. 1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali.	
	19.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	26	

	previste dalla legge.	
	Art. 20) DIVIETI	
	20.1 E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 21) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	21.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i	
	criteri stabiliti dalla legge.	
	21.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 20, la destinazione degli utili non assegnati.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati dall'assemblea:	
	- non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	- un dividendo ai soci che abbiano versato l'importo della	
	27	

	quota sottoscritta, nella misura massima consentita dalla	
	legge anche per il mantenimento della mutualità ai fini	
	fiscali;	
	- una quota percentuale ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e	
	con le modalità previste dalla legge;	
	- l'eventuale rimanenza verrà destinata a riserva	
	straordinario o a fini mutualistici.	
	E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve di	
	ogni tipo ai soci durante la vita sociale.	
	Nel caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote	
	effettivamente versate dai soci, rivalutate nei limiti	
	consentiti dalla legge, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici previsti dalla legge.	
	21.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo	
	complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il	
	ristorno individuale.	
	28	

	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 22) ASSEMBLEA	
	22.1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo	
	Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in	
	Italia.	
	L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti	
	previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo	
	lo ritenga opportuno.	
	L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza	
	ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci	
	che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e	
	nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa	
	per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di	
	legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un	
	progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di	
	loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal	
	Collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	22.2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (o, se	
	29	

	spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza) mediante lettera	
	raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal	
	libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax,	
	posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve	
	essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i	
	soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo	
	di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in	
	precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo	
	raccomandata A.R.).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non	
	risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione. Anche in mancanza di formale	
	convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita	
	quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti	
	30	

	gli Amministratori e Sindaci (o il Revisore), se nominati,	
	sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci	
	(o il Revisore), se nominati, non partecipano personalmente	
	all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano	
	di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	22.3. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può	
	farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega	
	scritta che deve essere conservata dalla società. Nella	
	delega deve essere specificato il nome del rappresentante con	
	l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se	
	la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto	
	anche per la seconda convocazione. E' ammessa anche una	
	delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro	
	ordine del giorno.	
	Gli enti e le società legalmente costituiti, possono	
	intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata,	
	mediante delega scritta.	
	31	

	La rappresentanza non può essere conferita ad Amministratori,	
	ai Sindaci o al Revisore, se nominati.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe ed in genere il diritto di intervento	
	all'Assemblea.	
	22.4. L'Assemblea è presieduta:	
	a) dall'Amministratore unico;	
	b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso	
	di nomina del Consiglio di Amministrazione;	
	c) dall'Amministratore più anziano di età, nel caso di nomina	
	di più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, gli	
	intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale	
	rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'Assemblea	
	nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno	
	due scrutatori anche estranei.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione	
	dall'Assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle	
	votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato	
	conto nel verbale.	
	22.5. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino	
	32	

	almeno la metà dei soci iscritti nel libro soci ed aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri	
	4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, c.c. (modificazioni	
	dell'atto costitutivo/Statuto e decisione di compiere	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi	
	diritto al voto.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni del presente	
	Statuto che per particolari delibere richiedono diverse	
	specifiche maggioranze.	
	22.6. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno	
	che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello	
	nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque	
	deve essere espresso con modalità tali da consentire	
	l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	22.7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal	
	notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la	
	data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei	
	partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve	
	altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e	
	33	

	deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei	
	soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono	
	essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la	
	modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un	
	notaio. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Art. 23) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	23.1. La società può essere amministrata, alternativamente,	
	su decisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un Amministratore unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	c) da due o più Amministratori con poteri congiunti,	
	disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza	
	alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei	
	poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio	
	di Amministrazione.	
	23.2. Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore	
	unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure	
	l'insieme di Amministratori cui sia affidata congiuntamente o	
	34	

	disgiuntamente l'amministrazione.	
	23.3. L'amministrazione della società può essere affidata	
	anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza	
	degli amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può	
	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo	
	degli amministratori.	
	23.4 Gli amministratori sono nominati per un periodo non	
	superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	23.5 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il	
	numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre	
	entro il limite di cui al punto 24.1, provvedendo alle	
	relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con	
	quelli in carica.	
	23.6 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto	
	l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice	
	presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza	
	o impedimento.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare	
	proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi	
	35	

	componenti.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	
	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a	
	sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e	
	dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni	
	di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c. 1 (poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).	
	23.7 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne	
	comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al	
	presidente del collegio sindacale, se esistente. La rinuncia	
	ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal	
	momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita	
	in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione	
	è stato ricostituito.	
	23.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori	
	36	

	nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati	
	restano in carica fino alla prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	23.9 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il	
	presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente,	
	o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei	
	suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con	
	deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso spedito con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
	sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di	
	quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano	
	di età.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del	
	37	

	consiglio può avvenire anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa	
	disposizione dello statuto.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta	
	e dal segretario.	
	Art. 24) POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	24.1 La rappresentanza legale della società di fronte a	
	qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte	
	ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ovvero all'amministratore unico	
	o all'amministratore/i cui sia stato conferito detto potere	
	all'atto della nomina. La firma del vice presidente fa fede	
	di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni	
	delegategli.	
	Art. 25) COLLEGIO SINDACALE	
	25.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.	
	2543 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale	
	38	

	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati	
	dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in misura	
	anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali e	
	designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica	
	per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	25.2 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono	
	essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori	
	contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I	
	restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono	
	essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali	
	individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i	
	professori universitari di ruolo, in materie economiche o	
	giuridiche.	
	25.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge	
	e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la	
	cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di	
	rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio	
	39	

	consolidato. In questo caso, il collegio sindacale in deroga	
	a quanto previsto al punto 25.2 è costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della giustizia	
	25.4 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun	
	socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una	
	per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per	
	i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci	
	effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla	
	lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	Art. 26) CONTROLLO CONTABILE	
	26.1 Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla	
	nomina del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al	
	mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla	
	società è esercitato da un revisore contabile o da una	
	società di revisione iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della giustizia.	
	26.2 L'incarico del controllo contabile è conferito	
	dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale	
	determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	40	

Art. 27) RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA		
COOPERATIVA		
27.1	Gli amministratori e i sindaci delle società, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
Art 28) SCIoglimento		
28.1	La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.	
28.2	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
Art. 29) RINVIO		
	Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le leggi vigenti in materia di cooperative a responsabilità limitata ed a mutualità prevalente, nonché i principi generali e sulla mutualità.	
	Io notaio ho ricevuto il suesteso atto che ho letto ai comparenti i quali su mia domanda lo approvano e con me	
41		